I modelli intrastat “vecchi” valgono fino alla presentazione dei dati di dicembre 2017

Federico Gavioli

A seguito dell’approvazione dei nuovi modelli dichiarativi Intrastat, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che solo a decorrere dall’1 gennaio 2018, non sarà più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi, aventi periodi di riferimento a partire da tale data, concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute

***

L’Agenzia delle Dogane con nota n. 110586/RU, del 9 ottobre 2017, avente ad oggetto "*Elenchi riepilogativi INTRASTAT – Modifiche operanti dal 1°gennaio 2018*”, ha fornito importanti chiarimenti in merito al passaggio tra i nuovi modelli dichiarativi previsti dal 2018 e l’utilizzo di quelli vecchi validi fino a dicembre 2017.
Occorre, infatti , ricordare che , con provvedimento n. 194409, del 25 settembre 2017, del Direttore Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica sono state previste importanti novità in materia di modello INTRASTAT, alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore con il cd. decreto Milleproroghe 2017, veicolato nel decreto legge 244, del 30 dicembre 2016, convertito con modifiche, in legge 27 febbraio 2017, n.19.
Detto provvedimento si colloca in un più ampio processo di semplificazioni finalizzate alla razionalizzazione dei flussi informativi relativi alle operazioni intra-unionali, con l’obiettivo di evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti IVA ma nel mantenimento della qualità e della completezza dei dati - di interesse sia fiscale che statistico – dagli stessi forniti, così da garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni euro-unionali in materia di raccolta delle informazioni relative agli scambi intracomunitari di beni e servizi.

www.commercialistatelematico.com
E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

La disposizione prevista nel Milleproroghe 2017

L'art. 13, c. 4-quater, del D.L. 244/2016, sostituisce il comma 6, dell'articolo 50, del decreto-legge n. 331 del 1993, modificando la normativa vigente nei seguenti termini:

1) chiarisce che la presentazione degli elenchi riepilogativi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli è effettuata anche per finalità statistiche;

2) gli obblighi di presentazione non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi;

3) i soggetti identificati ai fini dell'applicazione della disciplina sulla territorialità dell'IVA (enti, associazioni e organizzazioni, anche quelli non soggetti passivi, identificati ai fini IVA), presentano solo l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (e quindi non più l'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea);

4) si affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica la definizione di significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti. Esse sono volte a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, si dispone che vengano definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste;

5) non è riproposta di fatto la previsione che esclude dagli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

La nota delle dogane

L'Agenzia delle Dogane, con la suindicata nota, rileva che l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia del provvedimento prot. n.194409/2017 del 25 settembre scorso, con il quale l'Agenzia delle Entrate, di concerto con le stesse Dogane e d'intesa con l'ISTAT, ha adottato misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Modelli INTRA), in attuazione dell'art 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, come modificato dall'art 13, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

In tale ottica, l'articolo 4, comma 1, lettera b, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016 aveva già abrogato, a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'obbligo di presentazione, all'Agenzia delle Dogane, degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, di cui al citato articolo 50, comma 6.

Conseguentemente, evidenzia l'Agenzia delle Dogane , solo a decorrere dall'1 gennaio 2018, non sarà più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi, aventi periodi di riferimento a partire da tale data, concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

E' di tutta evidenza che resta, invece, inalterato l'obbligo di presentazione, alla scadenza di rito, degli elenchi INTRA relativi all'ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l'obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA aventi periodi di riferimento antecedenti.

Pertanto, a partire dall'1 gennaio 2018, ai fini fiscali, permarrà soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE, secondo la periodicità stabilita dall'articolo 2, del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

I criteri da rispettare per i modelli Intrastat fino al 31 dicembre 2017

I soggetti passivi

I soggetti passivi Iva, in riferimento alle operazioni intracomunitarie presentano:

- l'elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
  - ➔ cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
  - ➔ prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR n. 633/1972);
- l'elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
  - ➔ acquisti intracomunitari di beni comunitari
  - ➔ prestazioni di servizi (articolo 7-ter del DPR n. 633/1972).

La presentazione

Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

I soggetti in possesso di abilitazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate possono utilizzare questi canali anche per trasmettere gli elenchi Intrastat.

La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

La periodicità

Ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento a:

a) periodi trimestrali, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro;

b) periodi mensili, dai contribuenti che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto a).

Chi ha iniziato l'attività da meno di 4 trimestri presenta gli elenchi trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nella condizione indicata alla lettera a).

Chi è tenuto alla presentazione trimestrale di un elenco può scegliere di adottare la periodicità mensile per l'intero anno solare.

I contribuenti che presentano un elenco riepilogativo trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati.

Le novità e semplificazioni di natura statistica

La circolare delle Dogana in commento, passa in rassegna le novità del provvedimento in materia di adempimenti ai soli fini statistici, la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi all'acquisto intracomunitario di beni resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti IVA per i quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Gli altri contribuenti assolvono l'obbligo mediante gli adempimenti comunicativi all'Agenzia delle Entrate di cui all'art 21, del D.L. n. 78/2010, ovvero di cui all'articolo 1, del D.Lgs. n.127/2015.

www.commercialistatelematico.com
E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Elenchi riepilogativi relativi all'acquisto di servizi (Modello INTRA 2 quater)

Ai soli fini statistici, la trasmissione degli elenchi riepilogativi dei servizi intra-unionali ricevuti resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Nell'ipotesi in cui tale soglia non venga raggiunta, l'obbligo viene assolto con gli adempimenti comunicativi all'Agenzia delle Entrate previsti dal citato all'articolo 21, del D.L .n. 78/2010, ovvero di cui all'art 1, del D. Lgs. n.127/2015.
Relativamente alla compilazione del campo "*Codice Servizio*", è inoltre prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre)

Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1 bis)

L'indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA è facoltativa per i soggetti IVA che presentano detti elenchi con periodicità mensile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.M 22 febbraio 2010, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro

www.commercialistatelematico.com
E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1 quater)

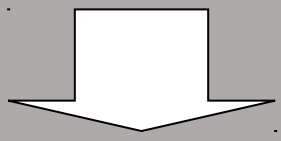

Ai fini della compilazione del campo "*Codice Servizio*", è prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre)

24 ottobre 2017
Federico Gavioli

www.commercialistatelematico.com
E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente